

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "21 LUGLIO"

DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE

Art. 1

È costituita una Associazione denominata "21 LUGLIO" organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus).

L'Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus) che viene inserita in qualsivoglia segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

Art. 2

L'Associazione non ha fini di lucro. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale, umana, civile e culturale, in particolare nel rispetto dei principi della Convenzione Internazionale di New York sui diritti dell'Infanzia approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20.11.1989, contrastando ogni forma di discriminazione (razziale, religiosa o politica) ed ogni forma di intolleranza nei confronti delle diversità, con particolare riguardo ai minori, anche mediante campagne finalizzate alla riflessione sui diritti dei minori svantaggiati per ragioni di ordine economico, sociale o familiare.

L'Associazione, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, ha per scopo:

- la tutela dei diritti dei minori in situazione di disagio sociale e di quelli accolti all'interno delle strutture socioassistenziali e degli insediamenti rom, anche allo scopo di far crescere la coscienza critica in ordine ai loro diritti e di eliminare disservizi, discriminazioni e maltrattamenti nei confronti degli stessi;
- l'assistenza sociale e socio-sanitaria in favore di minori svantaggiati per ragioni di ordine fisico, sociale, economico e familiare.

L'Associazione svolge ogni attività utile per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ed in particolare:

- realizza progetti di utilità sociale volti a tutelare i diritti dei bambini in condizioni di disagio sociale;
- gestisce centri diurni per minori in difficoltà o in condizioni di emarginazione sociale o a rischio devianza;
- realizza attività di carattere socio-culturale e ricreative in favore di bambini e minori;
- promuove e collabora allo svolgimento e alla diffusione di indagini sulla violazione dei diritti dei bambini, con azioni di denuncia e finalizzate all'emersione di negligenze e/o abusi di potere nei confronti dei minori e delle loro famiglie da parte di istituzioni e di privati;
- collabora con le organizzazioni e gli organi istituzionali, gli individui e gli organi delle società per sostenere e rispettare i diritti dei minori, con particolare attenzione a quanti vivono negli insediamenti rom e nelle strutture socio-assistenziali;
- promuove la raccolta di contributi ai fondi dell'Associazione per mezzo di donazioni, sottoscrizioni, lasciti o attraverso qualsiasi altro mezzo;
- promuove o organizza campagne di sensibilizzazione volte alla raccolta di fondi da destinare alle finalità istituzionali.

L'Associazione promuove ogni iniziativa scientifica, politica e culturale, in particolare dibattiti, incontri e conferenze, inclusa la raccolta e la pubblicazione dei dati sui fenomeni riscontrati, allo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica e di educare e sensibilizzare alla tutela dei diritti dei



minori nonchè per la divulgazione delle attività e iniziative realizzate e tuttora in atto dall'Associazione a tale scopo.

L'Associazione potrà cooperare con altre associazioni, gruppi e istituzioni, sia pubbliche che private, che perseguono finalità analoghe.

L'Associazione, al fine di garantire la massima trasparenza, autonomia ed indipendenza istituzionale ed al fine del miglior assolvimento delle proprie finalità, non riceve contributi o finanziamenti dallo Stato, dalle Regioni nè dagli Enti locali territoriali.

È fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 3

L'Associazione ha sede in Roma.

Potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.

La durata dell'Associazione è illimitata.

PATRIMONIO

Art. 4

Il patrimonio è formato:

- dalle quote sociali e eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
- dai contributi di enti e società ed altre persone fisiche e giuridiche, ivi compresi organismi internazionali;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- da eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione;

ASSOCIATI

Art. 5

Possono essere associati dell'Associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni e enti che ne condividono gli scopi.

Divengono associati tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda motivata, vengono ammessi dal Consiglio Direttivo.

All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota associativa che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.


Il contributo associativo è intrasmissibile.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6

La qualità di associato si perde per esclusione, dimissioni o decesso.

La esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella della Associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo.



Tale provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, potrà ricorrere all'assemblea, mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione, la quale delibererà in via definitiva. In alternativa il reclamo potrà esser proposto a mezzo posta elettronica certificata.

I soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali, di partecipare alle assemblee con diritto di voto in proprio o per delega e di recedere in qualsiasi momento dall'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.

Art. 7

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Vice Presidente
- il Segretario Generale
- il Collegio dei Revisori dei Conti (eventuale).

ASSEMBLEA

Art. 8

Gli associati formano l'assemblea.

L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo tramite il Presidente. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.

Il Consiglio Direttivo può prevedere, se non viene raggiunta la maggioranza dei presenti in prima convocazione, che sia prevista automaticamente una seconda convocazione.

Nel caso di seconda convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti e delibererà sempre a maggioranza semplice.


Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

L'assemblea si radunerà almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo ed eventualmente del bilancio preventivo.

Spetta all'assemblea deliberare anche in merito:

- alla nomina del Consiglio Direttivo e alla determinazione del numero dei componenti;
- alla nomina dell'eventuale Collegio dei Revisori;
- all'approvazione e alla modificazione dello statuto e di regolamenti;
- allo scioglimento dell'Associazione;
- a decidere sul ricorso del socio dichiarato espulso dal Consiglio Direttivo;
- ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre.

L'assemblea è convocata mediante avviso scritto contenente il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare, inviato a ciascun associato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, da inviarsi a mezzo di posta elettronica, o ove gli associati non abbiano organizzazione in tal senso, a mezzo posta elettronica o ove gli



associati ne abbiano dato disposizione in tal senso a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica certificata.

Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri quattro associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

AMMINISTRAZIONE

Art. 9

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da tre a undici, scelti tra gli associati. Dura incarica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente e il Vicepresidente.

Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancati; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea.

In particolar modo:

- Nomina il Segretario Generale
- Provvede alla stesura dell'eventuale bilancio preventivo e del bilancio consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'assemblea.
- Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.
- Decide sull'ammissione e la decadenza dei soci e potrà proporre all'assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche a soci o a terzi che abbiano acquisito particolari benemerienze nelle attività proprie dell'Associazione.
- Decidere sull'esonero dal versamento della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare Consigli scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario come supporto per le attività dell'Associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui alla lettera e), comma 6, dell'art. 10 del D.Lgs. 4.12.1997, n. 460.


Il Consiglio direttivo inoltre potrà nominare un Presidente onorario, scegliendolo tra persone con particolari competenze, che potrà partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con compiti consultivi.

Il Consiglio Direttivo potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più componenti del Consiglio stesso, determinandone eventualmente l'indennità di carica;

Il Consiglio Direttivo potrà redigere un regolamento per disciplinare e organizzare l'attività della Associazione, tra cui l'organizzazione di gruppi per lo svolgimento di specifiche attività. Il regolamento predisposto dovrà essere sottoposto all'assemblea per la sua approvazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o in sua assenza dal Vicepresidente o da un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, o da persona da esso delegata, mediante comunicazione scritta inviata a mezzo posta elettronica contenente il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nel caso che i soci



non abbiano indicato il proprio indirizzo di posta elettronica a mezzo raccomandata. In caso di urgenza la convocazione potrà essere inoltrata almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga almeno la metà dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale.

PRESIDENTE

Art. 10

Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.

VICE-PRESIDENTE

Art. 11

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, in caso di assenza o di impedimento. Egli inoltre esercita quelle determinate attribuzioni che gli vengono delegate dal Presidente o dal Consiglio direttivo.

SEGRETARIO GENERALE

Art 12

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Direttivo al di fuori dei suoi componenti, dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Il Segretario Generale ha il compito di fungere da segretario del Consiglio stesso e dell'Assemblea dei Soci ed è responsabile del buon funzionamento degli uffici e dello staff d'Associazione. Il Segretario Generale partecipa al Consiglio Direttivo senza diritto di voto, e senza concorrere alla formazione del numero legale per la valida costituzione.

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 13


Il Collegio dei Revisori è nominato dall'assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario. È composto di tre membri, con idonea capacità professionale, anche non associati, la cui funzione è di controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del Bilancio consuntivo. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

BILANCIO

Art. 14

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo sottoporrà all'assemblea il bilancio di chiusura al 31 dicembre dell'anno precedente e il bilancio preventivo.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2 del presente statuto.



Handwritten signatures and scribbles on the right margin of the document.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento abbiano le stesse finalità dell'Associazione 21 luglio.

Art. 15

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento della Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

NORMA DI CHIUSURA

Art. 16

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia

